

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968

(116^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (1961) (D'iniziativa dei deputati Rosati ed altri e Orlandi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE Pag. 1448, 1449, 1451
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 1449, 1450
GIRAUDO, *relatore* 1449, 1450
PREZIOSI 1449, 1450

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio » (2644) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1447

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti e della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, relativa al Consiglio di Stato ».

La seduta è aperta alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Bartolomei, Bisori, Chabod, De Luca Luca, Fabiani, Giraudo, Jodice, Lessona, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Schiavone e Sibille.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Battaglia, Tupini, Turchi e Zampieri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Cataldo, Venturi, Picardo e Baldini.

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli.

P R E Z I O S I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio » (2644) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. *L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-*

segno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli commissari ricorderanno, nella seduta di ieri abbiamo ascoltato la relazione ed abbiamo concluso la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rosati ed altri; Orlandi: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (1961) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge d'iniziativa dei deputati Rosati, Belci e Bressani; Orlandi: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, numero 1345, relativa alla Corte dei conti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli commissari ricorderanno, nella seduta di ieri abbiamo concluso la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino a quando non sarà effettuata la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti in relazione alle esigenze derivanti dall'istituzione di organismi regionali di giurisdizione contabile, i primi referendari che siano dichiarati promuovibili negli scrutini di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possono conseguire la promozione per mancanza di posti di organico nella qualifica di Consigliere o di Vice procuratore generale, possono essere promossi in soprannumero se nella qualifica rivestita hanno maturato l'anzianità richiesta per la promozione in soprannumero a Consigliere di cassazione dei Consiglieri di Corte d'appello.

Le promozioni di cui al comma precedente sono conferite annualmente in ragione del 20 per cento e in sede di prima applicazione del 30 per cento dei posti complessivi di organico di Consigliere e di Vice procuratore generale.

Qualora i contingenti annuali non potessero essere integralmente utilizzati per mancanza di primi referendari che, dichiarati promuovibili, siano in possesso dell'anzianità prevista nel primo comma, l'aliquota residua viene utilizzata in accrescimento del contingente degli anni successivi.

Alle esigenze di organico per il funzionamento degli organismi giurisdizionali di cui al primo comma si provvede con i magistrati promossi in soprannumero in applicazione della presente legge e con quelli aventi pari o minore anzianità, nominati o promossi in relazione alle vacanze del ruolo organico della Corte dei conti.

A questo articolo il senatore Preziosi ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Qualora i contingenti annuali non potessero essere integralmente utilizzati per mancanza di primi referendari che, dichiarati promuovibili, siano in possesso dell'anzianità prevista nel primo comma, la promozione sarà conferita a quelli fra tali magistrati che abbiano maturato nella detta qualifica la maggiore anzianità ».

P R E Z I O S I . Ho presentato l'emendamento in quanto ho fatto riferimento all'articolo 27 della legge 4 gennaio 1963, numero 1, il quale così recita: « I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto. Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promuovibili per merito distinto, il Consiglio superiore della magistratura delibera, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui è indetto lo scrutinio, e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 14 ». Perciò insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Già ieri il relatore ha espresso il suo parere contrario.

G I R A U D O , *relatore*. Ho espresso una mia perplessità e mi sono rimesso al Governo. Mi sento però in dovere di precisare, proprio in relazione all'articolo 127 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che il minimo di anzianità per la promozione, per la magistratura ordinaria, è di nove anni, mentre nel caso di cui ci stiamo occupando è di 11 anni, la qual cosa giustificherebbe il requisito di una anzianità inferiore nel caso in cui vi fossero posti disponibili. In via

transattiva, penso che gli effetti dell'emendamento, ove il Governo fosse d'accordo, potrebbero essere limitati nel tempo, cioè a dire ai primi 3 o 4 anni.

P R E Z I O S I . Non ho alcuna difficoltà ad accettare questa soluzione.

G I R A U D O , *relatore*. Mi sembra, inoltre, che per le Amministrazioni interessate sia rilevante il vantaggio di una maggiore possibilità di scelta, ad evitare l'automatismo delle promozioni, in dipendenza unicamente dall'anzianità. Vi è però anche un altro motivo alla base della mia perplessità: appare piuttosto strano prescrivere in una norma di legge il possesso di un dato requisito di anzianità e contemporaneamente consentire l'eccezione. Non è un modo serio di legiferare.

Queste sono le ragioni della mia incertezza. Comunque, mi rimetto alle decisioni del Governo, in quanto comprendo che si tratta di materia delicata, di cui il giudice più sensibile e attento non può essere che il Governo, anche per le prevedibili estensioni che si invocheranno alle norme approvate.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. A nome del Governo confermo parere contrario all'emendamento proposto dal senatore Preziosi. È sufficiente una sola osservazione: la sostanza dell'emendamento citato non può essere assolutamente accettata giacchè sconvolgerebbe il normale sviluppo della carriera dei referendari, dei primi referendari, dei consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. D'altra parte, il provvedimento d'iniziativa dei deputati Rosati e Orlandi è stato provocato, almeno in parte, dalle lamentele dei referendari i quali si dolgono che il Governo ogni tanto immetta nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti persone estranee, e le immetta non al grado iniziale della carriera, cioè come aiuto referendari, e quindi con possibilità di carriera, ma addirittura al terzo grado (consiglieri). Tale fatto comporta che coloro i quali hanno iniziato la carriera *ab ovo*, se ne ve-

dono in un certo senso bloccato il normale sviluppo: di qui le proteste. Poichè queste ultime dal punto di vista umano sono senza dubbio meritevoli di considerazione, il disegno di legge in discussione, anche nel testo concordato, stabilisce alcune notevoli facilitazioni in base alle quali vengono promossi a presidente di sezione numerosi consiglieri che per il momento non potranno in linea di fatto esercitare la funzione presidenziale, perchè a tutt'oggi sono inesistenti i tribunali regionali che rappresentano il motivo, o la giustificazione, delle nomine che si fanno.

PREZIOSI. Onorevole Ministro, mi permetta l'interruzione. È sufficiente ricordare una sola assurdità: da quando le sezioni penali della Corte di cassazione sono passate da tre a sei, il lavoro procede molto più speditamente tanto che, accolto un rinvio, la nuova discussione viene fissata entro 20 giorni. Se invece il rinvio viene chiesto alla Corte dei conti, per la nuova discussione occorre attendere almeno un anno! Ciò accade perchè il numero delle sezioni della Corte dei conti è di gran lunga inferiore all'enorme mole di lavoro che queste devono smaltire.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Oggi come oggi, però, i presidenti di sezione sono di gran lunga più numerosi delle sezioni stesse. Se mai, quindi, per rimediare all'inconveniente lamentato dal senatore Preziosi, occorrerebbe creare nuove sezioni; ciò potrà essere fatto, in un secondo o terzo tempo, con la legge di riforma, anche in considerazione del fatto che vi è una larga riserva di presidenti attualmente non utilizzati.

GIRAUDO, *relatore.* Vi sono, però, sezioni che fanno anche tre turni.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Aggiungo che siamo andati incontro nella misura massima alle richieste degli interessati. Infatti, mentre in un primo momento si era

detto di aumentare i posti di organico di Presidente di Sezione della Corte dei conti di cinque unità a partire dal 1° gennaio 1968 e di altri cinque dal 1° gennaio 1969, appunto perchè non vi sono le sezioni da presiedere, ora, accogliendo le richieste della Commissione, il Governo ha accettato che tutte le promozioni abbiano un'unica decorrenza.

Come pure abbiamo accettato la proposta che, qualora per mancanza di primi referendari in possesso dell'anzianità prevista i contingenti annuali non possano essere integralmente utilizzati, l'aliquota residua venga utilizzata in aumento del contingente degli anni successivi. Così, se nel 1969 su 10 unità soltanto 8 sono promuovibili, nel 1970 i due posti non ricoperti potranno essere aggiunti all'aliquota annuale.

Giunge ora la proposta del senatore Preziosi il quale, richiamandosi ad una legge sulla quale avanziamo ampie riserve (sappiamo tutti come essa abbia sconvolto l'ordinamento della magistratura), chiede che, se non vi sono primi referendari da promuovere perchè mancanti dell'anzianità minima richiesta, siano promossi coloro che hanno la maggiore anzianità. Ciò può portare all'assurdo che sia nominato consigliere un referendario con soli tre anni di anzianità!

Ad ogni modo — non è questo un argomento giuridico, ma di fatto — faccio notare che il disegno di legge in discussione, come del resto quasi tutti quelli che stiamo approvando in questa tumultuosa fine di legislatura, è stato redatto in seguito ad accordi fra il Governo e le parti interessate. Poichè il testo approvato dalla Camera lasciava taluni insoddisfatti, c'è stato un assalto di altri postulanti, in conseguenza del quale abbiamo varato un secondo testo, che il senatore Giraudo conosce bene: avrebbe dovuto essere quello definitivo, ma, a seguito di un'ulteriore ondata di postulanti, è stato ancora una volta modificato con l'introduzione di due emendamenti.

A questo punto è il caso di fermarci, anche perchè in una prospettiva non molto lontana (sarà compito della prossima legislatura)

si dovrà arrivare alla completa riforma dell'organizzazione delle due grandi magistrature che sono la Corte dei conti e il Consiglio di Stato. In quella sede, anche a seguito dei consigli e delle esperienze acquisite nel breve periodo che da tale evento ci separa, esamineremo le eventuali nuove modifiche da apportare al sistema vigente.

Per questi motivi, ribadisco che il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Preziosi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo del penultimo comma presentato dal senatore Preziosi e di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Per le esigenze indicate nell'articolo precedente i posti di organico di Presidente di Sezione della Corte dei conti sono aumentati di 10 unità, di cui 5 a decorrere dal 1° gennaio 1968 e gli altri 5 dal 1° gennaio 1969.

Sono anche aumentati di 10 unità i posti di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato in relazione alle esigenze derivanti dall'istituzione di organismi regionali di giurisdizione amministrativa.

Agli organismi giurisdizionali regionali di cui sopra sono assegnati, rispettivamente, i Presidenti di Sezione promossi in applicazione del primo e del secondo comma del presente articolo e quelli dei relativi ruoli organici aventi pari o minore anzianità.

A questo articolo, il relatore ha presentato due emendamenti, accettati dal Governo, il primo dei quali tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « di cui 5 a decorrere dal 1° gennaio 1968 e gli altri 5 dal 1° gennaio 1969 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo emendamento proposto dal relatore tende a inserire tra il secondo e il terzo, il seguente nuovo comma:

« I posti di Consigliere della Corte dei conti e di Consigliere di Stato disponibili per effetto dell'applicazione dei commi precedenti sono riservati alle promozioni da conferire ai primi referendari della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, rispettivamente, a norma dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1968, si fa fronte con la riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, dopo le modificazioni approvate all'articolo 2, il titolo del disegno di legge va così modificato:

« Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti e della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, relativa al Consiglio di Stato ».

(Così rimane stabilito).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari